

Copertura assicurativa ALL RISKS per autovetture sportive e di prestigio

Condizioni di assicurazione BIG Supercar,
comprehensive di testo di polizza, DIP e DIP aggiuntivo

Edizione 02.2021



BIG Supercar

LLOYD'S

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi accessori, ossia non obbligatori per legge, e che prevedono la corresponsione di un indennizzo se la garanzia risulta o meno espressamente indicata nella polizza.

**Che cosa è assicurato?**

La presente copertura copre qualsiasi perdita o danno materiale e diretto al Veicolo Assicurato, e questi si intendono:

- ✓ incendi che si verifichino per qualsiasi causa, fulmini, esplosioni ed implosioni;
- ✓ fumo o caligine dovuti ad improvviso, inusuale e difettoso funzionamento di qualsiasi dispositivo di calore che serva i locali in cui si trova il Veicolo Assicurato;
- ✓ terremoti, crolli, smottamenti, tempeste di vento, grandine, danno d'acqua, alluvioni, piogge e neve;
- ✓ rottura di vetri fino a € 1.000,00 per singolo sinistro;
- ✓ danno accidentale per qualsiasi causa;
- ✓ furto, rapina, o tentati furto o rapina;
- ✓ oggetti cadenti di qualsiasi descrizione;
- ✓ atti vandalici, tumulti e sommosse civili;
- ✓ collisione, urto o capovolgimento del Veicolo Assicurato – (qualora non sia esclusa esplicitamente nella scheda di assicurazione)

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di Polizza

Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

**Che cosa è escluso?**

- x Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- x Qualunque danno che non sia materiale e diretto.
- x Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.
- x Danno o perdita che si verifichi a causa di o in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione della o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo od autorità pubblica, anche locale;
- x Danno o perdita direttamente o indirettamente causato da reazioni e/o radiazioni e/o contaminazioni nucleari;
- x Danno o perdita direttamente o indirettamente causato da attacchi cibernetici o malfunzionamento o errore di computer e sistemi informatici.
- x atti dolosi dell' Assicurato o di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o Socio, qualora l' Assicurato sia di una Società;
- x deterioramento, logorio, difetto proprio, ruggine, ossidazione, tarme od animali nocivi;
- x lavori condotti durante manutenzione, riparazione, rinnovamento, restauro o processo similare;
- x furto di impianti radio-stereo, CD player e accessori usati per la riproduzione del suono, se non avvenuto in congiunzione con il furto dell'intero Veicolo Assicurato;
- x perdita di godimento o deprezzamento;
- x responsabilità legali di qualsiasi natura;
- x uso del Veicolo Assicurato per attività illecite (eccetto se in mano a ladri)
- x uso del Veicolo Assicurato da parte di una persona che non è munita di patente o la cui patente è stata sospesa (eccetto se in mano a ladri)
- x partecipazione del Veicolo Assicurato a gare, prove di velocità o simili;
- x uso del Veicolo Assicurato da parte di persona sotto l'effetto di droghe od alcolici (eccetto se in mano a ladri)
- x danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi :
 - il veicolo è lasciato incustodito con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - le chiavi di accensione sono state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito;
 - il veicolo è stato lasciato incustodito con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Le principali esclusioni sono già indicate nella voce “che cosa non è assicurato” e anche nel DIP Aggiuntivo.
- ! Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (esprese in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza. Franchigie e scoperti restano a carico dell'Assicurato.
- ! È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che, quando il Veicolo Assicurato è in uso, ma lasciato temporaneamente incustodito/inoccupato, tutte le aperture vengano chiuse per mezzo dei dispositivi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il Veicolo sia provvisto di antifurto e/o immobilizzatore, tale antifurto e/o immobilizzatore sia messo in funzione. Qualsiasi domanda di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.
- ! È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il sistema satellitare sia propriamente installato, che sia stato collaudato e che sia del tutto operante/attivato e con un contratto di manutenzione in corso.
Il sistema satellitare installato nel veicolo dovrà essere attivato ogni qual volta il veicolo sia lasciato incustodito. E nel caso in cui il sistema dovesse essere disattivato per qualsiasi ragione, la centrale operativa ne dovrà essere messa al corrente preventivamente.
Uno scoperto del 20% verrà applicato per tutto il periodo in cui l'allarme verrà disattivato.
- ! Nel caso in cui il veicolo transiti o si trovi in aree territoriali dove il sistema di allarme con localizzazione satellitare non opera, la garanzia assicurativa è prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro.
- ! Nel caso in cui il veicolo sia consegnato ad un installatore/riparatore autorizzato allo scopo di essere sotto posto a lavori di manutenzione o riparazione, durante i trasporti dalla concessionaria all'installatore e mentre il veicolo si trova presso l'installatore per le operazioni di collaudo del sistema satellitare per un periodo massimo di 48 ore, la copertura sarà prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00. Questa estensione di copertura sarà prestata solo se preventivamente richiesta dall'Assicurato e solo se presso l'installatore/riparatore sono presenti soddisfacenti misure di sicurezza.
- ! Se esiste un allarme a protezione del luogo ove il Veicolo Assicurato abitualmente ricoverato, è condizione essenziale per il diritto al risarcimento che:
 - a) l' allarme sia attivato ogni qualvolta la proprietà viene lasciata incustodita;
 - b) l' Assicurato faccia quanto necessario per mantenere l' allarme in buon stato di funzionamento;
 - c) i sistemi di protezione non vengano eliminati o modificati a detrimento dell'interesse degli Assicuratori, senza il loro preventivo consenso scritto.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- La copertura assicurativa è garantita in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato.
- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di dare agli Assicuratori comunicazione scritta di altri contratti stipulati per il medesimo rischio/interesse.
- In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:
 - a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
 - b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto della Società Assicuratrice. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.
- In caso di rata unica di premio è dovuta alla stipula.
- In caso di premi frazionati le rate devono essere pagate nelle more consentite per legge (Art. 1901 Codice Civile).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta.
- La durata del contratto è indicata in polizza.
- In caso di furto del veicolo, ad eccezione dell'omonima garanzia, la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso disdire il contratto?

- Non essendo previsto il tacito rinnovo, non è previsto il diritto di disdetta.

BIGSUPERCAR**Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri****Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A. Intermediario
in veste di Manufacturer de facto: BIG SRL

Product: Polizza Corpi Veicoli Terrestri – BIGSupercar

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 10.10.2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500.

Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge Italiana.

**Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	
	Non vi sono opzioni per riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione	
	Non vi sono opzioni per pagamento di premio aggiuntivo

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi	Non ci sono ulteriori esclusioni rispetto a quanto già riportato del DIP.
-----------------------	---

**Ci sono limiti di copertura?****Cristalli:**

I cristalli sono liquidabili fino all'importo previsto nella scheda di assicurazione.

Altre limitazioni:

- Nel caso in cui il veicolo transiti o si trovi in aree territoriali dove il sistema di allarme con localizzazione satellitare non opera, la garanzia assicurativa è prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro. Comunque, se una perdita dovesse verificarsi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino la copertura non sarà valida nel caso in cui il Veicolo Assicurato sia provvisto di collegamento telefonico tacs.
- Nel caso in cui il veicolo sia consegnato ad un installatore/riparatore autorizzato allo scopo di essere sotto posto a lavori di manutenzione o riparazione, durante i trasporti dalla concessionaria all'installatore e mentre il veicolo si trova presso l'installatore per le operazioni di collaudo del sistema satellitare per un periodo massimo di 48 ore, la copertura sarà prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00. Questa estensione di copertura sarà prestata solo se preventivamente richiesta dall'Assicurato e solo se presso l'installatore/riparatore sono presenti soddisfacenti misure di sicurezza.
- Nel caso in cui il sistema dovesse essere disattivato per qualsiasi ragione, la centrale operativa ne dovrà essere messa al corrente preventivamente. Uno scoperto del 20% verrà applicato per tutto il periodo in cui l'allarme verrà disattivato.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Al verificarsi di qualunque evento che possa determinare un sinistro risarcibile ai termini della presente Assicurazione, l'Assicurato, o chi per lui, ne darà immediata - per quanto ragionevolmente possibile - comunicazione scritta agli Assicuratori e, in caso di atti punibili penalmente, immediata denuncia all' Autorità competente. Tale comunicazione dovrà contenere particolari sufficienti all'identificazione di tale veicolo.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non vi è assistenza diretta o convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese: I sinistri sono interamente gestiti dalla Compagnia attraverso i suoi Rappresentanti.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 60 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

**Quando e come devo pagare?**

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di perdita totale del Veicolo Assicurato ai termini della presente Polizza, l'intero premio annuale verrà considerato come premio comunque dovuto.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

**A chi è rivolto questo prodotto?**

I prodotto è rivolto a chi voglia assicurare rischi Corpi Veicoli Terrestri

**Quali costi devo sostenere?**

Il premio include provvigioni riconosciute all'intermediario nella misura media fra il 15% e il 20% più accessori.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	<p>In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PER SUPERCAR E AUTO DI PRESTIGIO

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Contratto di Assicurazione:	il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicuratori:	Lloyd's Insurance Company S.A.;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Franchigia:	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Massimale:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;
Sottolimito:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma al Massimale, ma è una parte dello stesso.
Scheda di Copertura:	il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, +eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Art.1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1** I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.3** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.4** Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art.2) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art.3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art.4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art.5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art.6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art.7) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art.8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art.10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione o al Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A..
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su

iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori Lloyd's Insurance Company S.A., al Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro "Gli Assicuratori Lloyd's Insurance Company S.A. che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n.....in persona del Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.

Art.15) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 17) FORO COMPETENTE

Si conviene che il Foro competente è il luogo di residenza o sede legale del Contraente della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni che seguono prevalgono sulle condizioni generali.

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza, in considerazione del premio per cui è emessa, copre qualsiasi PERDITA O DANNO MATERIALE E DIRETTO al Veicolo descritto nella Scheda di Copertura, comprensivo del sistema satellitare, verificatosi durante il periodo del contratto di Assicurazione e soggetto ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

Per perdita o danno materiale e diretto si intende:

- incendi che si verifichino per qualsiasi causa, fulmini, esplosioni ed implosioni;
- fumo o caligine dovuti ad improvviso, inusuale e difettoso funzionamento di qualsiasi dispositivo di calore che serva i locali in cui si trova il Veicolo Assicurato;
- terremoti, crolli, smottamenti, tempeste di vento, grandine, danno d'acqua, alluvioni, piogge e neve;
- rottura di vetri fino a quanto indicato nella scheda di assicurazione;
- danno accidentale per qualsiasi cause;
- furto, rapina, o tentati furto o rapina;
- oggetti cadenti di qualsiasi descrizione;
- atti vandalici, tumulti e sommosse civili;
- collisione, urto o capovolgimento del Veicolo Assicurato.

Sempre soggetto alle esclusioni dell'art. 5 e 6.

Art. 2 CONDIZIONE ESSENZIALE – MEZZI DI CHIUSURA

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che, quando il Veicolo Assicurato è in uso, ma lasciato temporaneamente incustodito/inoccupato, tutte le aperture vengano chiuse per mezzo dei dispositivi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il Veicolo sia provvisto di antifurto e/o immobilizzatore, tale antifurto e/o immobilizzatore sia messo in funzione. Qualsiasi domanda di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.

Art. 3 CONDIZIONE ESSENZIALE – GARANZIA SATELLITARE

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il sistema satellitare sia propriamente installato, che sia stato collaudato e che sia del tutto operante/attivato e con un contratto di manutenzione in corso.

Il sistema satellitare installato nel veicolo dovrà essere attivato ogni qual volta il veicolo sia lasciato incustodito. E nel caso in cui il sistema dovesse essere disattivato per qualsiasi ragione, la centrale operativa ne dovrà essere messa al corrente preventivamente.

Uno scoperto del 20% verrà applicato per tutto il periodo in cui l'allarme verrà disattivato.

L'Assicurato deve provvedere al pagamento del canone telefonico entro i termini indicati nelle bollette poiché il servizio risulta indispensabile per l'operatività del sistema satellitare e la conseguente operatività contrattuale. La validità del presente contratto è subordinata al rilascio da parte della Centrale Operativa del certificato di collaudo del sistema di allarme con localizzatore satellitare.

Art. 4 ESCLUSIONI

Questa Assicurazione non copre il danno o la perdita che risulti da:

- A) o che si verifichi a causa di o in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione della o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualsiasi governo od autorità pubblica, anche locale;
- B) direttamente o indirettamente, reazioni e/o radiazioni e/o contaminazioni nucleari;
- C) atti dolosi dell'Assicurato o di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o Socio, qualora l'Assicurato sia di una Società;

- D) deterioramento, logorio, difetto proprio, ruggine, ossidazione, tarne od animali nocivi;
- E) lavori condotti durante manutenzione, riparazione, rinnovamento, restauro o processo similare;
- F) perdita di godimento o deprezzamento;
- G) responsabilità legali di qualsiasi natura;
- H) uso del Veicolo Assicurato per attività illecite.
- I) uso del Veicolo Assicurato da parte di una persona che non è munita di patente o la cui patente è stata sospesa;
- J) partecipazione del Veicolo Assicurato a gare, prove di velocità o simili;
- K) uso del Veicolo Assicurato da parte di persona sotto l'effetto di droghe od alcolici;
- L) danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
 - il veicolo è lasciato incustodito con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - le chiavi di accensione sono state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito;
 - il veicolo è stato lasciato incustodito con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti.
- O) A parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità e effetto. (NMA 2920)

- P) **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI (JS2019-005)**
 - 1 Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 di seguito, la presente assicurazione non coprirà in nessun caso perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati, contribuiti da o derivanti da:
 - 1.1 il guasto, errore o malfunzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice o processo o qualsiasi altro sistema elettronico, o
 - 1.2 L'uso o il funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, per computer, codice dannoso, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
 - 2 Laddove questa clausola sia avallata sulle politiche che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivano, o qualsiasi atto ostile da o contro il potere belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per motivi politici, paragrafo 1 non deve operare per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e / o di guida e / o meccanismo di sparo di qualsiasi arma tangibile o missile.
 - 3 Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica a perdite fisiche o danni fisici altrimenti coperti alla proprietà assicurata causati da un attacco informatico mirato. L'onere di provare la copertura in base a tale ripresa di valore sarà a carico dell'Assicurato.
 - 4 Ai fini del paragrafo 3, per attacco informatico mirato si intende l'uso o l'operazione, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico in cui il motivo è quello di arrecare danno esclusivamente a (o su) l'Assicurato o la proprietà dell'Assicurato.
 - 5 I beni assicurati dalla presente polizza non includono dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò non sia espressamente indicato diversamente in altre parti della polizza.

Q) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE (CL 370)

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

R) L'assicurazione non vale per qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (l) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola. (NMA2918)

S) La presente Assicurazione non copre la perdita di o il danno ad accessori speciali o che non sono di serie nel Veicolo Assicurato, a meno che tali voci non siano riportate sul modulo di proposta, comprovate da ricevuta.

Al fine di evitare malintesi le esclusioni I, J e L sopracitate non sono valide nel caso in cui il Veicolo Assicurato sia nelle mani di ladri e loro complici.

Art. 5 FRANCHIGIA

La franchigia, indicata nella Scheda di Copertura, si applica ad ogni sinistro.

Art. 6 CLAUSOLA DI PERDITA TOTALE

In caso di perdita totale del Veicolo Assicurato ai termini della presente Polizza, l'intero premio annuale verrà considerato come premio comunque dovuto.

Art. 7 COPERTURA DI VEICOLO ADDIZIONALE O SOSTITUTIVO

La presente Assicurazione copre solo il veicolo identificato nella Proposta o i veicoli elencati nel Modulo.

Un eventuale veicolo addizionale o sostitutivo acquisito dall'Assicurato durante il periodo del contratto di Assicurazione non verrà automaticamente coperto.

Qualora la copertura fosse richiesta, l'Assicurato deve innanzitutto informare gli Assicuratori dei dettagli del veicolo. Gli Assicuratori considereranno, senza alcuna obbligazione, se ed a quali termini e condizioni offrire copertura. Questa, ad ogni modo, non avrà effetto fino a che termini e condizioni non vengano quotati dagli Assicuratori nonché accettati dall'Assicurato.

Art. 8 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente Assicurazione è contratta dall'Assicurato per conto di sé stesso e di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di sinistro, questi non verranno in alcun modo coinvolti nella liquidazione dello stesso.

Art. 9 DIRITTO DI RECUPERO

In caso di sinistro, gli Assicuratori hanno la facoltà di risarcire il danno pagando la cifra indicata nel Modulo, detratta la franchigia. Tale pagamento autorizzerà gli Assicuratori all'eventuale recupero che seguirebbe il sinistro.

Art. 10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- Nel caso in cui il veicolo transiti o si trovi in aree territoriali dove il sistema di allarme con localizzazione satellitare non opera, la garanzia assicurativa è prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro.
- Nel caso in cui il veicolo sia consegnato ad un installatore/riparatore autorizzato allo scopo di essere sotto posto a lavori di manutenzione o riparazione, durante i trasporti dalla concessionaria all'installatore e mentre il veicolo si trova presso l'installatore per le operazioni di collaudo del sistema satellitare per un periodo massimo di 48 ore, la copertura sarà prestata con uno scoperto del 20% dell'ammontare del sinistro, con il minimo di Euro 1.500,00. Questa estensione di copertura sarà prestata solo se preventivamente richiesta dall'Assicurato e solo se presso l'installatore/riparatore sono presenti soddisfacenti misure di sicurezza.

Art. 11 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI E BASE DI VALUTAZIONE

- (I) In caso di perdita totale o distruzione del Veicolo Assicurato a seguito di un evento non escluso dalla presente Assicurazione, l'importo massimo pagabile dagli Assicuratori corrisponderà al prezzo di acquisto per i primi 6 mesi dalla data di acquisto, dopo di che il prezzo riportato nell'Eurotax giallo sarà accettato da tutte le parti.
- (II) In caso di danno parziale al Veicolo Assicurato a seguito di un evento non escluso dalla presente Assicurazione, l'importo massimo pagabile dagli Assicuratori corrisponderà ai costi di riparazione, ma in nessun caso gli Assicuratori dovranno rispondere per un importo superiore al valore indicato nell'Art. (I) sopraccitato.

Art. 12 DILIGENZA DELL' ASSICURATO

L'Assicurato, o chi per lui, assume l'impegno di mantenere il Veicolo Assicurato in buon stato di manutenzione e di fare tutto quanto è ragionevolmente praticabile per eliminare e/o diminuire le conseguenze di un evento non escluso dalla presente Assicurazione.

Art. 13 ALLARMI E PROTEZIONI

Se esiste un allarme a protezione del luogo in cui il Veicolo Assicurato viene abitualmente ricoverato, è condizione essenziale per il diritto al risarcimento che:

- A) l'allarme sia attivato ogni qualvolta la proprietà viene lasciata incustodita;
- B) l'Assicurato faccia quanto necessario per mantenere l'allarme in buon stato di funzionamento;
- C) i sistemi di protezione non vengano eliminati o modificati a detrimento dell'interesse degli Assicuratori, senza il loro preventivo consenso scritto.

Art. 14 AZIONE SURROGATORIA

Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere e di gestire con piena discrezione la difesa, la composizione od il procedimento di ogni richiesta di risarcimento e di dare mandato a legali di propria scelta in procedimenti civili e/o penali, derivanti da qualsiasi evento coperto dalla presente Assicurazione.

Art. 15 DISDETTA

La presente Assicurazione può essere disdetta dall'Assicurato in ogni momento mediante comunicazione scritta o restituzione del presente Certificato agli Assicuratori.

La presente Assicurazione può anche essere cancellata dai o per conto degli Assicuratori, mediante consegna od invio (tramite lettera raccomandata o telegramma) all'Assicurato, presso l'indirizzo riportato sul Modulo, di comunicazione scritta che notifichi la data di validità della disdetta stessa, in ogni caso con decorrenza non anteriore ai 30 giorni da tale data. L'invio di tale comunicazione costituirà sufficiente prova di notifica e l'Assicurazione terminerà alla data ed all'ora specificate.

Qualora essa venisse disdetta dall'Assicurato, gli Assicuratori avranno la facoltà di trattenere il pro-rata del premio. Qualora essa venisse cancellata dai o per conto degli Assicuratori, questi avranno la facoltà di trattenere il relativo pro-rata del premio per il periodo in cui la copertura è stata effettivamente prestata.

Art. 16 OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO: NOTIFICA AGLI ASSICURATORI

Al verificarsi di qualunque evento che possa determinare un sinistro risarcibile ai termini della presente Assicurazione, l'Assicurato, o chi per lui, ne darà immediata - per quanto ragionevolmente possibile - comunicazione scritta agli Assicuratori e, in caso di atti punibili penalmente, immediata denuncia all' Autorità competente, ma non potrà, se non a proprie spese, offrire o pagare qualunque cifra per il ricovero del Veicolo Assicurato. Tale comunicazione dovrà contenere particolari sufficienti all'identificazione di tale veicolo.

Art. 17 OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO: PROVA

Entro 60 giorni dalla data del sinistro, a meno che tale periodo non sia stato esteso per iscritto dagli Assicuratori, l'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori una dichiarazione firmata, indicante il luogo, la data e la causa di tale sinistro, l' interesse dell' Assicurato, e/o di chiunque altra persona, sulla proprietà oggetto dell' Assicurazione, il suo valore in buono stato e l' importo del sinistro sofferto, gli eventuali gravami sul diritto di proprietà e tutte le eventuali altre assicurazioni, che siano o meno valide ed esigibili, che coprano la detta proprietà.

L'Assicurato dovrà rispondere alle domande degli Assicuratori o di chi da loro designato ed in fede sottoscriverle.

In caso di danno dovuto ad atto penalmente punibile, l'Assicurato dovrà produrre:

- A) in caso di perdita totale, l'estratto cronologico del P.R.A. relativo al veicolo ed il certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita di possesso;
- B) in caso di furto seguito da ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte della Polizia.

Art. 18 ESCLUSIONE DEI DANNI INFORMATICI/REINCLUSIONE PER GLI ATTACCHI INFORMATICI MIRATI (JS2019-005)

1. Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da quanto segue:

- a. guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico;
- b. uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Qualora questa clausola sia contemplata in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non viene applicato per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

3. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita fisica alla proprietà assicurata o danno fisico alla medesima causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di dimostrare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe all'Assicurato.

4. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua proprietà.

5. La proprietà assicurata da questa polizza non comprende dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta.

Art. 19 CLAUSOLA DI GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI LEGALI (LBS0006)

Resta inteso che questa Assicurazione sarà regolata esclusivamente dalla legge e dalla prassi italiana, e qualsiasi controversia derivante sotto, da o in connessione con questa Assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione di qualsiasi tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. con la presente accetta che tutte le convocazioni, gli avvisi o le procedure che richiedono di essere notificati allo scopo di avviare qualsiasi procedimento legale contro di loro in relazione alla presente Assicurazione devono essere adeguatamente notificati se indirizzati ad essa e consegnati a

Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Tel. (02) 6378881

che in questo caso ha l'autorità di accettare il servizio per suo conto.

Lloyd's Insurance Company S.A. conferendo l'autorità di cui sopra non rinuncia al diritto a ritardi o periodi di tempo speciali a cui potrebbe avere diritto per la notifica di tali citazioni, comunicazioni o processi in ragione della sua residenza o domicilio in Italia.